



**LAVORIAMO OGGI PERCHÈ
DOMANI SIA NORMALE**

SCEGLI CISL FP. CONTRATTAZIONE, SERVIZI, FATTI.

La disciplina della malattia e delle assenze
per visite, prestazioni specialistiche
ed esami diagnostici nel nuovo
CCNL delle FUNZIONI CENTRALI

A cura di Angelo Marinelli, Segretario nazionale CISL Fp

#iovotocislfp



fp@cisl.it



www.facebook.com/CislFunzionePubblica



www.twitter.com/cislfp



www.instagram.com/cislfp_nazionale

La disciplina della malattia e delle assenze per visite, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici nel nuovo CCNL delle funzioni centrali

A cura di Angelo Marinelli, Segretario nazionale CISL Fp

Il nuovo contratto delle funzioni centrali ha rivisto l'insieme delle tutele relative all'istituto delle assenze per malattia, ha introdotto un nuovo istituto dei permessi per visite, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici e ha modificato l'istituto relativo alle assenze per particolari patologie richiedenti terapie salvavita.

Di seguito, sinteticamente, si riepilogano le principali novità:

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Viene introdotto un nuovo istituto che consente la fruizione di specifici permessi, nella misura massima di 18 ore annuali, fruibili su base sia giornaliera che oraria, per l'espletamento di visite, prestazioni specialistiche, terapie ed esami diagnostici, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Il monte orario delle 18 ore per l'effettuazione di visite ed esami diagnostici si aggiunge a quello dei permessi per particolari motivi personali e familiari.

Non è più consentito utilizzare le assenze per malattia ai fini dell'espletamento delle visite e degli esami diagnostici, tranne nel caso in cui vi sia concomitanza tra l'espletamento di visite e o l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente, conseguente ad una patologia in atto.

La fruizione ad ore dei nuovi permessi per visite o esami diagnostici non dà luogo alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista in caso di assenza per malattia nei primi dieci giorni.

Assenze per malattia a fronte di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

La tutela normativa ed economica prevista dai CCNL previgenti per le assenze dovute a gravi patologie richiedenti terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili (emodialisi, chemioterapia, ecc.) - accertate dalle competenti strutture medico-legali delle ASL o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni - viene estesa anche alle assenze relative agli effetti collaterali delle suddette terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista.

Trattamento economico in caso di assenza per malattia

Per quanto riguarda il trattamento economico il nuovo ccnl prevede che, in caso di malattia:

- spetta l'intera retribuzione mensile fissa e continuativa con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza.
In questo stesso periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; in tale periodo sono computati la giornata del sabato, anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, nonché i giorni festivi che ricadono all'interno dello stesso;
- spetta il 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
- spetta il 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi;
- i periodi di assenza previsti in caso di malattia di durata superiore a 18 mesi non sono retribuiti;
- i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi della contrattazione collettiva nazionale integrativa di lavoro, se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.**

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di **day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero**, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza.

Riferimenti contrattuali:

Ipotesi accordo CCNL Funzioni centrali, art. 35 (assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici), art. 38 (assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita), art. 37 (assenze per malattia)

Previgente CCNL Agenzie fiscali, art. 49, CCNL del 28 maggio 2004.

Previgente CCNL Enti pubblici non economici, art. 21 del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall'art. 7 del CCNL del 14.2.2001 e dall'art.32 del CCNL dell' 1.10.2007

Previdente CCNL Ministeri: art. 21 del CCNL 16 maggio 1995, come integrato e modificato dall'art. 6, comma 1, CCNL 16 maggio 2001

Previgente CCNL Cnel, art. 24 del CCNL del 14 febbraio 2001

Quadro riepilogativo

Assenze per malattia

	Com'era	Com'è
	Retribuzione	Retribuzione
Per tutte le malattie	<p>Intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza; 90% nei successivi 3 mesi; 50% nei successivi 6 mesi; non si dà luogo a retribuzione oltre i 18 mesi.</p> <p>In caso di malattia di durata inferiore ai quindici giorni l'indennità di amministrazione è decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo l'importo della stessa per 30 e moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal certificato medico.</p>	<p>Intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza; 90% nei successivi 3 mesi; 50% nei successivi 6 mesi; non si dà luogo a retribuzione oltre i 18 mesi.</p> <p>In caso di malattia di durata superiore ai quindici giorni spetta l'indennità di amministrazione.</p> <p>I trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono, secondo i criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa, se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.</p>

Visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

	Com'era	Com'è
Concomitanza fra visita o esame diagnostico o terapia e malattia (patologia in atto)	La relativa assenza è imputata alla malattia.	La relativa assenza continua ad essere imputata alla malattia. L'assenza per malattia è giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione
Visita o esame diagnostico non accompagnati da un'attestazione di malattia da parte del medico curante	Il dipendente assente dal servizio per visite specialistiche o esami diagnostici poteva imputare la relativa assenza alla malattia, in presenza di idonea attestazione medica. Non era possibile fruire di permessi orari specifici per l'effettuazione di visite o esami diagnostici. In alternativa, come previsto nel previgente ccnl Agenzie fiscali, era possibile fruire delle 18 ore di permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari	E' possibile imputare alla malattia l'assenza per visita o l'esame diagnostico, mediante un'attestazione del medico o del personale amministrativo che comprovi una incapacità lavorativa temporanea determinata dalle caratteristiche di escusione delle visite specialistiche, terapie e/o esami diagnostici. E' possibile ottenere specifici permessi, nella misura massima di 18 ore annuali, fruibili su base sia giornaliera che oraria, per l'espletamento di visite ed esami diagnostici. Nel caso di fruizione giornaliera dei permessi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro da svolgere nella giornata di assenza. In alternativa ai permessi per visite ed esami diagnostici (o quando il monte delle 18 ore è stato utilizzato), il dipendente può fruire anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario. Questi permessi (18 ore) si aggiungono a quelli previsti per motivi personali o familiari (18 ore).
Trattamento economico delle assenze relative alle visite ed esami diagnostici	Alla assenza per l'intero giorno imputata alla malattia si applicava la disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico della malattia (con decurtazione dell'intero trattamento economico accessorio, fisso e ricorrente e variabile).	I permessi per visite o esami diagnostici se fruiti ad ore non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio fisso e ricorrente previsto per le assenze per malattia nei primi dieci giorni. Nel caso di fruizione cumulata per l'intera giornata lavorativa i permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e all'assenza si applica il trattamento giuridico ed economico della malattia (con decurtazione del trattamento economico fisso e ricorrente/indennità di ente o amministrazione).

Assenze per gravi patologie richiedenti terapie salvavita

Com'era	Com'è
<p>In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione.</p>	<p>Rientrano ora nella medesima tutela anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione.</p>

Cronistoria recente sulla disciplina delle assenze per visite, prestazioni specialistiche, esami diagnostici e terapie.

In uno scenario caratterizzato da una crescente esposizione mediatica del problema delle assenze anomale e dalla volontà del legislatore di contenere tale fenomeno (vedi da ultimo la disciplina delle fasce di reperibilità, in caso di malattia, e delle visite fiscali) si è col tempo prodotta un'interpretazione via via sempre più restrittiva – da parte del Dipartimento della Funzione pubblica – della portata applicativa dell'art. 55 -septies, comma 5 -ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge n. 125/2013, volta a ridurre le possibilità di utilizzo delle assenze per malattia per visite, prestazioni specialistiche, esami diagnostici o terapie.

La norma in esame prevede, infatti, che *“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”*.

Con circolare n° 2 del 17.02.2014, pubblicata in GU Serie generale n. 85 dell'11.4.2014, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva interpretato la norma nel senso di ritenerla applicabile ai soli casi di concomitanza fra una situazione patologica (la malattia) e l'effettuazione della visita, della prestazione specialistica, dell'esame diagnostico o della terapia, negando invece la possibilità di giustificare l'assenza, a fronte dell'espletamento delle citate visite o terapie, nei casi in cui non sussista la malattia, ovvero una situazione di incapacità lavorativa temporanea.

La medesima circolare chiariva che i dipendenti pubblici, nel caso di assenza per malattia, dovevano richiedere i permessi per documentati motivi personali oppure gli altri permessi orari previsti da istituti contrattuali analoghi, come ad esempio i permessi brevi a recupero o la banca delle ore.

Con sentenza del 25 febbraio 2015 n. 5714 il TAR del Lazio ha dichiarato illegittima la circolare di cui sopra nella parte in cui questa stabilisce l'obbligatorietà dei dipendenti pubblici a ricorrere ai permessi per motivi personali ai fini dell'effettuazione delle visite, prestazioni specialistiche, terapie o esami diagnostici.

Nella sentenza il Tar del Lazio ha, dunque, contestato la possibilità che la Funzione Pubblica possa imporre nelle suddette circostanze l'utilizzo di tipologie di permessi che il CCNL destina a finalità diverse, richiamando dunque la centralità del contratto nel disciplinare la materia, lasciando però impregiudicata l'interpretazione della norma del D.lgs 165/2001 da parte della Funzione Pubblica.

Di fatto la sentenza, pur annullando il dispositivo della circolare della Funzione Pubblica nella parte in cui prevedeva l'utilizzo dei permessi per motivi familiari e personali per l'espletamento delle visite o degli esami, non è intervenuta sull'orientamento interpretativo della legge da parte della Funzione pubblica, rinviando alla disciplina contrattuale l'individuazione degli strumenti e degli istituti utilizzabili per l'espletamento delle visite, delle terapie e degli esami diagnostici.

Nelle more della disciplina contrattuale o di un nuovo orientamento da parte del Dipartimento della Funzione pubblica dopo la citata sentenza del TAR, le assenze per malattia hanno continuato ad essere utilizzate per l'effettuazione di visite, prestazioni specialistiche, esami diagnostici e terapie anche se la medesima sentenza non ha dichiarato illegittimo l'orientamento interpretativo della legge da parte della circolare che abbiamo richiamato sopra, limitandosi ad affermare che: *“la circolare impugnata, operando direttamente nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, è illegittima per quanto dedotto essenzialmente e in misura assorbente nel primo motivo di ricorso, in quanto la materia oggetto della novella trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti. Per quanto dedotto, perciò, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della circolare impugnata, laddove impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01 di avvalersi, ai sensi dell'art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/01 nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).”*

Il CCNL delle funzioni centrali, dovendo disciplinare la materia e dovendo prendere atto dell'interpretazione restrittiva della norma, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, ha così previsto un ulteriore istituto che mette a disposizione dei dipendenti delle funzioni centrali 18 ore per l'effettuazione di visite, prestazioni specialistiche, esami diagnostici e terapie e che si aggiungono alle 18 ore di permessi per particolari motivi che potranno continuare ad essere fruiti dai dipendenti per causali legate ad altre situazioni della vita familiare e personale.

Resta la possibilità, invece, di fruire dell'assenza per malattia nei casi di concomitanza fra la patologia e la visita o l'esame diagnostico stessi. Ciò avviene in tutti i casi nei quali il medico curante, a sua discrezionale valutazione, ritenga di giustificare l'assenza del dipendente a titolo di malattia in coincidenza con l'effettuazione degli esami diagnostici, delle visite o delle terapie o per i motivi che abbiano motivato il loro espletamento, rilevando la sussistenza di una patologia o una inabilità temporanea al lavoro, anche a seguito dell'effettuazione di una terapia.



LAVORIAMO OGGI PERCHÈ
DOMANI SIA NORMALE
SCEGLI CISL FP. CONTRATTAZIONE, SERVIZI, FATTI.



#iovotocislfp



fp@cisl.it



www.facebook.com/CislFunzionePubblica



www.twitter.com/cislfp



www.instagram.com/cislfp_nazionale